

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il **Consiglio di Istituto** è l'organo collegiale di governo della scuola ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo obiettivi e programmi da attivare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

La normativa di riferimento è quella derivante dai decreti delegati del 1974 e confluita nel T.U. N 297/1994.

Successive disposizioni, come il Regolamento sull'autonomia (D..P.R. 08.03.1999 n. 275) ed il Decreto n. 44/2001 sulla contabilità hanno rinnovato compiti e competenze; in particolare l'art.16 c.1 del Regolamento afferma che "... gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione".

COMPOSIZIONE

" Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica **superiore a 500 alunni** è costituito da **19 componenti**, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico".

Il Consiglio di Istituto di Angera, è composto da:

- Dirigente scolastico,
- 8 dei genitori degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria I° grado,
- 8 docenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria I° grado,
- 2 rappresentanti eletti tra il personale amministrativo ed ausiliario.

Presidente: Genitore eletto da tutti i componenti del Consiglio

Vicepresidente: Genitore eletto che sostituisce Il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Segretario: un componente del Consiglio designato dal Presidente.

Componente di diritto: Dirigente Scolastico

FUNZIONAMENTO

- Resta in carica tre anni scolastici e svolge la sua attività fino all'insediamento del nuovo consiglio
- Nel corso del triennio si provvede alla surroga dei componenti che decadono per perdita dei requisiti (trasferimento c/o altra sede).
- È convocato dal presidente in orari compatibili con gli impegni di lavoro dei vari componenti.

COMPETENZE

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe , ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.

In particolare:

- Adotta il [Piano dell'offerta formativa](#) elaborato dal collegio dei docenti, la partecipazione a progetti internazionali, ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché lo svolgimento di iniziative assistenziali.
- Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti alle classi ed al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe.
- Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto.
- Adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.
- Stabilisce i criteri per la programmazione ed attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione.
- Stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
- Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
- Delibera le forme di flessibilità più opportune relativamente all'orario delle lezioni ed al calendario scolastico.
- Adotta il regolamento interno dell'Istituto.

In materia finanziaria e patrimoniale:

- Stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
- Determina le forme di autofinanziamento della scuola.
- Delibera il programma annuale.
- Ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva.
- Verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le necessarie modifiche.
- Delibera in ordine all'affidamento del servizio di cassa.
- Stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al Direttore Servizi Generali.
- Approva il conto consuntivo.
- Delibera in materia di attività negoziale, adesione e collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati, università e reti di scuole.
- Approva l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, l'accettazione e/o la rinuncia di legati, eredità e donazioni, l'alienazione di beni obsoleti.

GIUNTA ESECUTIVA

La **Giunta esecutiva viene** eletta all'interno del Consiglio di Istituto; è composta da 1 docente, 1 rappresentante del personale ATA e 2 genitori. Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico ed il direttore amministrativo.

La **Giunta esecutiva** prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal [Decreto Interministeriale n. 44](#) dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.

Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.